Italian Resuscitation Council

IRC

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Croce Rossa Italiana, ente di diritto pubblico, con sede in Roma Via Toscana, 12 di seguito denominata CRI

E

L'Italian Resuscitation Council, associazione scientifica multidisciplinare attivamente impegnata nel settore della rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera, con sede legale a Bologna Via Orefici 4, di seguito denominata IRC

Premesso che:

- Le malattie cardiovascolari sono tra le maggiori cause di morbilità e mortalità in Italia, dove la programmazione di interventi relativi alla prevenzione e riduzione dei danni necessitano di un approccio multidisciplinare e intersettoriale;

- nei casi di pericolo di vita la tempestività e l'efficacia dell'intervento può essere efficacemente ottenuto diffondendo capillarmente norme di primo soccorso;

- la Croce Rossa Italiana ha, tra i suoi compiti istituzionali l'aiuto ai più deboli anche attraverso la diffusione di norme di primo soccorso e la partecipazione alle attività di emergenza sanitaria territoriale nell'ambito del sistema 118;

- la Croce Rossa Italiana provvede in autonomia all' addestramento dei propri operatori all'esecuzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce, con una rete formativa dedicata, in linea con la metodologia didattica ERC;

- Italian Resuscitation Council è un'associazione scientifica multidisciplinare che ha come scopo primario la salvaguardia della vita umana attraverso la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) e della defibrillazione (BLSD);

- Italian Resuscitation Council si integra con analoghe associazioni, attive in Italia ed all'estero, ed in particolare con European Resuscitation Council di cui condivide le finalità, le linee guida scientifiche e le metodologie didattiche;

- CRI e IRC adottano le linee-guida scientificamente validate internazionalmente ed aggiornate periodicamente (ILCOR);

Italian Resuscitation Council

IRC

a seguito

dell'interesse delle parti di collaborare nell'ambito della formazione alla rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce, stante la coincidenza degli intenti esposti in premessa

Si determina quanto segue:

articolo 1- oggetto della collaborazione

Le parti si impegnano a

- sostenere la promozione e l'implementazione dei programmi di formazione RCP, nel rispetto delle deliberazioni, decisioni, politiche strategie e linee guida delle parti

A tal fine dispongono di formalizzare il rapporto di reciproca fattiva collaborazione con l'obiettivo di consentire l'ulteriore sviluppo delle proprie reti formative e la diffusione della cultura del soccorso cardiorianimatorio in Italia.

- le parti si riconoscono vicendevolmente come Associazioni che svolgono attività formativa in materia di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione promuovendo la diffusione di corsi relativi alla RCP (BLS, BLSD, PBLS) condotti secondo le linee guida internazionali ILCOR 2000 e successivi aggiornamenti

articolo 2 - modalità della collaborazione

Le attività realizzate nell'ambito delle collaborazione devono essere in armonia con le norme regolanti le attività delle parti

1. Le parti si impegnano a formare istruttori per i corsi sopra descritti (BLS, BLSD, PBLS) secondo metodologie didattiche e percorsi comuni e condivisi con formatori riconosciuti dalle due Associazioni.

2. L'attività formativa viene svolta dalle parti all'interno di una propria ed autonoma rete formativa, organizzata secondo le modalità interne previste dagli specifici regolamenti.

3. I dati di attività (corsi svolti, istruttori formati), periodicamente aggiornati a cura di ciascuna delle parti, potranno fornire una fotografia nazionale della realtà didattica nel campo della rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce

4. Le certificazioni rilasciate (per esecutori, istruttori e formatori) da ciascuna delle parti saranno reciprocamente riconosciute.

Italian Resuscitation Council

IRC

5. Le parti concordano che l'attività svolta congiuntamente sulla base del presente atto dovrà essere contraddistinta nei confronti dei terzi da una dicitura che contenga le denominazioni e/o i loghi delle parti salvo diversi accordi di volta in volta presi

articolo 3 - attuazione della collaborazione

Per la gestione degli aspetti organizzativi relativi al presente accordo le parti individuano il Presidente per IRC ed il Direttore Sanitario per la CRI.

Ad una commissione scientifica composta da 4 membri (2 per parte) che sarà nominata entro un mese dalla stipula del presente accordo e coordinata a rotazione annuale da una delle parti per il tramite di uno dei suoi membri, è demandato il compito di definire gli elementi minimi dei rispettivi corsi, dei percorsi formativi per istruttori e dei formatori per assicurare il riconoscimento reciproco degli attestati secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 2.4.

La formazione oggetto del presente accordo può comprendere, oltre a corsi per il personale sanitario, tutti i corsi per esecutori e istruttori "laici" (cittadini soccorritori occasionali) nonché per i programmi di PAD eventualmente predisposti.

Le parti si propongono di intraprendere ogni possibile azione atta a favorire la diffusione dei progetti PAD ed a superare le limitazioni territoriali dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico previste dalla normativa vigente (legge 120/2001).

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione. Alle parti è attribuita facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

Bologna, lì 16 maggio 2005

Il Commissario Straordinario CRI
Avv. Maurizio Scelli
.....

Il Presidente IRC
Dr. Giovanni Gordini
.....